



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: CHIARIMENTI OPERATIVI IN TEMA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DI CREDITI IVA

Arrivano dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti operativi che risolvono alcune questioni dubbie con riferimento all'applicazione delle regole in tema di compensazione dei crediti Iva introdotte con il D.L. n.78/09.

Si tratta, in particolare, della **circolare n. 16/E del 19 aprile 2011** con la quale l'Agenzia affronta principalmente le problematiche derivanti dal sovrapporsi dei crediti Iva annuali e trimestrali generatisi in più periodi di imposta, ma anche del **Provvedimento Direttoriale prot. 2011/28991 del 9 marzo 2011** con il quale viene assegnata – per le violazioni commesse a decorrere dal 1° aprile 2011 - al Centro Operativo di Venezia la competenza in materia di recupero dei crediti Iva utilizzati in difformità alle disposizioni dell'art.10 del D.L. n.78/09.

In forma di rappresentazione schematica daremo conto dei contenuti dei documenti richiamati in precedenza.

I chiarimenti della C.M. n.16/E/11

l'utilizzo del credito Iva annuale 2009 che dovesse residuare nel corso del 2011	L'utilizzo può avvenire liberamente fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010; dopo tale momento tale credito perde la sua "identità" e diventa di fatto, con l'inserimento in dichiarazione annuale, credito del periodo 2010.
verifica dei limiti previsti dalla normativa	<p>Viene confermata l'applicazione del criterio dell'anno di maturazione del credito, e non dell'anno di effettivo utilizzo in compensazione.</p> <p><u>APPLICAZIONI DI TALE CRITERIO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• il credito 2009 utilizzato nel 2011 deve essere "sommato" a quello compensato nel 2010;• il credito risultante dalla dichiarazione annuale 2010 ed i crediti derivanti da istanze trimestrali 2011 non devono essere cumulativamente considerati;• i crediti trimestrali 2010 ed il credito risultante dalla dichiarazione annuale 2010: pur condividendo l'anno di maturazione, i due crediti (annuale e trimestrale) sono del tutto autonomi e distinti (conferma C.M. n.1/E/10).
dichiarazione Iva presentata in forma autonoma e munita del visto di conformità (in presenza di un credito di importo superiore ad €15.000), e poi il successivo errato invio del modello Unico, comprensivo della dichiarazione Iva, priva però del visto di conformità	<p>La dichiarazione "correttiva nei termini" si deve considerare sostitutiva rispetto a quella originariamente inviata, con la conseguenza che le compensazioni oltre la soglia di €15.000 vengono "intercettate" dalla procedura di controllo, che rileva l'assenza del visto di conformità.</p> <p>Procedure alternative per sanare la situazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contribuente può annullare l'invio del modello Unico, ripristinando così la valenza della dichiarazione Iva originariamente presentata (dovendo però presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi);• il contribuente può inviare una nuova (terza) dichiarazione Iva munita del visto: il credito Iva viene "sbloccato" per le compensazioni eccedenti il limite di €15.000 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta regolarizzazione.

CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

modello F24 nel quale viene indicato un anno di riferimento non corretto	<p>Il caso: credito Iva 2009, utilizzato in compensazione nel mese di marzo 2011, con l'errata indicazione in F24 del 2010 come anno di maturazione del credito.</p> <p>Il contribuente deve richiedere all'Ufficio la correzione del modello F24, e ciò determina automaticamente la modifica del dato di utilizzo del <i>plafond</i>: la compensazione, inizialmente imputata al monte 2010, per effetto dell'errore del contribuente viene "ricollegata" al <i>plafond</i> 2009, con la ricostituzione della disponibilità sul periodo 2010 (a partire dal secondo giorno successivo a quello di correzione).</p>
attivazione nuova casella PEC per l'assistenza	<p>Viene attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata per problematiche che possono sorgere in materia di compensazione dei crediti Iva (potranno essere segnalate anche le eventuali regolarizzazioni tramite ravvedimento di indebite compensazioni).</p>

Il Provvedimento direttoriale del 9/03/11

F24 recanti compensazione di crediti Iva oltre le soglie presentati tramite home banking	<p>L'attività di recupero del Centro Operativo di Venezia riguarda anche i crediti Iva per i quali non è stato possibile procedere allo scarto preventivo dei modelli F24 contenenti l'indebita compensazione, in quanto sono stati utilizzati canali diversi dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate. Gli atti di recupero possono essere emessi direttamente dagli Uffici locali dell'Agenzia nel caso siano loro a constatare la violazione.</p> <p>Le sanzioni applicabili al caso di utilizzo di credito "non spettante" – come precisato dall'Agenzia Entrate nella C.M. n.1/E/10 – sono stabilite nella misura del 30% dell'importo del credito indebitamente compensato e vanno versate con il codice tributo 8904.</p> <p>È comunque possibile regolarizzare spontaneamente la violazione avvalendosi del "ravvedimento operoso" che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 il pagamento della sanzione ridotta:<ul style="list-style-type: none">- ad un decimo (pari al 3%) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni da commissione della violazione;- ad un ottavo (pari al 3,75%) per ravvedimenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale viene commessa la violazione;➔ per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 il pagamento della sanzione ridotta:<ul style="list-style-type: none">- ad un dodicesimo (pari al 2,5%) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni da commissione della violazione;- ad un decimo (pari al 3%) per ravvedimenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale viene commessa la violazione.
---	--



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Quindi:

- ➔ per gli F24 erroneamente presentati tramite *home banking* nel 2010, la scadenza ultima per il ravvedimento è il 30/09/11;
- ➔ per gli F24 erroneamente presentati tramite *home banking* nel 2011, la scadenza ultima per il ravvedimento è il 30/09/12.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.